

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/724 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e degli Stati membri correlatori per le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la possibilità che un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione ⁽²⁾ assegna, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di una sostanza attiva a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore. Dato che le valutazioni delle sostanze attive glifosato, imazamox e pendimetalin non sono ancora state assegnate a uno Stato membro relatore o a uno Stato membro correlatore e che la loro approvazione scade tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, è opportuno procedere a tale assegnazione.
- (2) La suddetta assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.
- (3) In casi eccezionali, il carico di lavoro previsto e la complessità connessa alla valutazione di una sostanza attiva specifica potrebbero oltrepassare le capacità di un unico Stato membro relatore assistito da un unico Stato membro correlatore. In casi simili, una più ampia ripartizione del carico di lavoro e la messa in comune delle competenze di più Stati membri possono essere garantite mediante la designazione di un gruppo di Stati membri che agiscano congiuntamente in qualità di Stato membro relatore. Sarebbe pertanto opportuno specificare che il ruolo di Stato membro relatore può essere assunto congiuntamente da un gruppo di Stati membri. La nomina di uno Stato membro correlatore non è in tal caso necessaria. Di conseguenza, nei casi in cui più Stati membri rivestono congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore, tali Stati membri dovrebbero concordare le modalità di organizzazione del lavoro. Tenuto conto di quanto precede, la valutazione della sostanza attiva glifosato dovrebbe essere assegnata a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore.
- (4) La valutazione dell'imazamox dovrebbe essere assegnata alla Grecia in qualità di Stato membro relatore e all'Italia in qualità di Stato membro correlatore.
- (5) La valutazione del pendimetalin dovrebbe essere assegnata alla Svezia in qualità di Stato membro relatore e ai Paesi Bassi in qualità di Stato membro correlatore.
- (6) È altresì ritenuto necessario, di concerto con gli Stati membri interessati, cambiare lo Stato membro relatore per la sostanza attiva lambda-cialotrina, nel rispetto di una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. La valutazione ai fini della procedura di rinnovo della lambda-cialotrina dovrebbe essere assegnata alla Grecia in qualità di Stato membro relatore, mentre rimane invariata l'assegnazione alla Francia del ruolo di correlatore.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽³⁾ disciplina l'attuazione della procedura di rinnovo per le sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

